



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Direzione regionale Musei Calabria, C.F. 98108420781, in seguito denominata "DRM-CAL", con sede legale in Cosenza, via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza (CS), rappresentata dal dott. Filippo Demma in qualità di Direttore *ad interim*;

E

Il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria, C.F. 80003950781 e P.I. 0041916078, in seguito denominato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Giuseppe Passarino in qualità di Direttore autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 3.2, commi 4 e 6, dello Statuto dell'Università della Calabria, emanato con D.R. 23/03/2012, n. 562, aggiornato con D.R. 18/03/2020, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10/04/2020;

PREMESSA

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 42, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89"; VISTO il DM 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 118, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Musei Calabria, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, sviluppando e favorendo lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione e la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento;

CONSIDERANDO che, nell'ambito delle proprie competenze, la DRM-CAL istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con l'Università di riferimento;

CONSIDERATO che la DRM-CAL esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico scientifico e formazione finalizzata alla catalogazione e documentazione del patrimonio e che, nelle materie di competenza, svolge attività formativa in corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole università;

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990;

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO che il Dipartimento ai sensi dello Statuto dell'Università della Calabria, emanato con D.R. 23/03/2012, n. 562, aggiornato al D.R. 18/03/2020, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10/04/2020, e del Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, emanato con D.R. 24/10/2014, n. 2054, aggiornato con D.R. 25/01/2016, n. 45, con D.R. 15/07/2016, n. 840 e con D.R. 26/06/2020, n. 914 è una struttura deputata, nel rispetto delle norme di legge, all'organizzazione e allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative;

CONSIDERATO che il Dipartimento, ai sensi dell'art. 3.2, comma 1 dello Statuto, promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia dei professori e dei ricercatori e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati (art. 3.2, comma 1, dello Statuto);

CONSIDERATO che il Dipartimento vanta importanti esperienze nel campo della ricerca e attività formativa, che si articola in differenti ambiti scientifici inerenti il patrimonio culturale quali: analisi minero-petrografica dei materiali lapidei naturali ed artificiali, studio delle diverse forme di alterazione e degrado mediante diverse tecniche analitiche, definizione di indici del degrado, analisi chimiche ed iperspettrali su dipinti di diversa natura; analisi di porosità mediante sia metodi distruttivi che non distruttivi, definizione della distribuzione dell'umidità nelle murature mediante analisi non distruttive termografiche; prove sui materiali per definire i migliori prodotti consolidanti e /o idrorepellenti (analisi assorbimento d'acqua, colorimetria, angolo di contatto, cristallizzazione salina, prove invecchiamento accelerato);

CONSIDERATO che il Dipartimento svolge attività la cui tipologia rientra in quelle di seguito elencate:

A) *Ricerche e servizi tecnologici non ricorrenti*; in particolare:

A1: ricerca industriale mediante lo sviluppo di prodotti innovativi;

A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi;

A3: studi e indagini non compresi in ricerche industriali e in sviluppi sperimentali;

A4: servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/commerciali, ecc.);

B) *Servizi di formazione*;

C) *Servizi a tariffa* presso il Laboratorio di Diagnostica e Conservazione ed il Laboratorio di Microscopia elettronica;

CONSIDERATO che le Parti intendono continuare a sviluppare i rapporti di collaborazione sui temi di interesse comune e sono pienamente convinte delle opportunità offerte da una collaborazione sinergica nei modi previsti dalle vigenti Leggi e nel rispetto delle loro diverse competenze e prerogative istituzionali, ai fini della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico quale risorsa strategica per la crescita culturale ed economica del territorio;

VISTA la nota prot.n. 184-A del 18/01/2023 della Direzione regionale Musei Calabria con la quale la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali autorizza la stipula della Convenzione;

VISTA la nota prot.n. 1949-A del 06/04/2023 della Direzione regionale Musei Calabria con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio II Sistema Museale Nazionale autorizza la stipula della Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la DRM-CAL e il Dipartimento, di seguito denominati anche “Parti”,

si impegnano,

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza;

convengono e stipulano quanto segue:

le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie da stabilire con successive convenzioni per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa;
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione, ritenuta congiuntamente di comune interesse, nel rispettivo ambito istituzionale;
- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Art. 2 – Contenuti specifici attinenti al Protocollo

Per la realizzazione degli scopi oggetto del presente Protocollo d’Intesa, le Parti si obbligano:

- a fornire la propria attività organizzativa, gestionale e divulgativa attraverso le proprie strutture e dotazioni strumentali, nonché il proprio personale, senza ulteriori oneri aggiuntivi per le parti, salvo quelli già previsti per la propria attività istituzionale, successivamente quantificati negli accordi attuativi;
- a coprire gli eventuali oneri finanziari inerenti all’applicazione del presente Protocollo d’Intesa, successivamente identificati e quantificati negli accordi attuativi;
- a cooperare attraverso la propria struttura, nonché dotazione strumentale e di personale (se necessario);
- al riconoscimento dell’attività svolta ai fini formativi/professionali.

Art. 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi (Convenzioni) nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.

Le Convenzioni disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d’Intesa, saranno autorizzati e approvati dagli organi competenti per materia e valore, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti statuari e/o istituzionali per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Protocollo d'Intesa, la DRM-CAL e il Dipartimento si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature, in comodato d'uso, che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche-dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che comportino l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, le Parti possono costituire un Comitato di Coordinamento, composto da un numero massimo di quattro componenti designati dalla DRM-CAL e da un numero massimo di quattro componenti designati dal Dipartimento, al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 6 – Referenti/Responsabili scientifici

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, ciascuna Parte designa un responsabile scientifico, per il Dipartimento sarà il Prof. Mauro Francesco La Russa mentre la DRM-CAL la dott.ssa Camilla Brivio, Direttore della Cattolica di Stilo, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 7. Collaborazioni di esterni

Le Parti, se ritenuto necessario, potranno ricorrere all'opera di collaboratori esterni, individuati dai Responsabili scientifici, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni nel rispetto della normativa di settore vigente.

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Protocollo d'Intesa non conferisce a ciascuna Parte alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non per la sola pubblicità della stessa.

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle Convenzioni attuative, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo dei loghi.

Art. 9 – Oneri

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dagli atti e accordi attuativi di cui agli art. 2 e 3, le Parti provvederanno a individuare idonee forme di finanziamento.

Art. 10 – Durata, eventuale rinnovo, recesso

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula (*) e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Convenzioni conseguenti al presente Protocollo d'Intesa avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, fatta salva l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma. In ogni caso, sono fatti salvi gli effetti e la durata delle Convenzioni perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza del Protocollo d'Intesa.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo d'Intesa, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni; lo

scioglimento del presente Protocollo d'Intesa non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Il recesso sarà senza preavviso, nel caso in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 14.

() Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.*

Art. 11 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione nelle Convenzioni di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto delle attività collaborative, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto delle attività collaborative, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle Convenzioni.

La Parti si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale. In tal caso, si terrà informato l'altro contraente.

Art. 12 – Pubblicità dei risultati e obblighi di riservatezza

Sono garantiti alla DRM-CAL e al Dipartimento i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le Parti.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di DRM-CAL e del Dipartimento coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo d'Intesa dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle attività prefissate e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte e/o singole (queste ultime con esplicito riferimento all'attività collaborativa svolta dall'altra Parte), partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti sono tenute al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito delle (e in relazione alle) attività oggetto del Protocollo d'Intesa.

Art. 13 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, integrato con il D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le proprie strutture.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Coperture assicurative

La DRM-CAL dà atto che il proprio personale e quello da essa incaricato che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa presso i locali del Dipartimento sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Dipartimento garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo d'Intesa presso i locali della DRM-CAL.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendano eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la DRM-CAL è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza presso i locali della DRM-CAL medesima. Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne la DRM-CAL da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti al presente Protocollo, da parte del personale dipendente del Dipartimento.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della DRM-CAL durante la permanenza nei locali del Dipartimento medesimo. La DRM-CAL esonera comunque e tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare alla DRM-CAL nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti al presente Protocollo, da parte del personale dipendente della DRM-CAL.

Art. 15 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.

La DRM-CAL dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Università della Calabria e consultabili sul sito *Web* dell'Ateneo alla pagina Amministrazione Trasparente, Sezione Disposizioni Generali.

Il Dipartimento dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dalla DRM-CAL e consultabili sul sito *Web* della DRM-CAL medesima alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti convengono, inoltre, che costituisce motivo di risoluzione del Protocollo d'Intesa per inadempienza il verificarsi a carico della controparte di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal Protocollo d'Intesa, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate il Protocollo d'Intesa sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di una delle Parti di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, su supporto sia cartaceo sia informatico, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e alle Convenzioni di

cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura della DRM-CAL e del Dipartimento sia all'esterno, ne abbiano necessità, esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente Protocollo. È diritto delle Parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento dei dati sono il Dirigente della DRM-CAL e l'Università della Calabria.

Il Dipartimento e la DRM-CAL si autorizzano reciprocamente a rendere noto sul proprio sito istituzionale il presente Protocollo d'Intesa e a pubblicare sul medesimo sito, eccetto che nel caso di diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Le Parti potranno utilizzare i dati del presente Protocollo in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

Art. 17 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 19 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e scambiato attraverso le PEC istituzionali.

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e dell'art. 4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto, a cura e spese dalla Parte richiedente.

L'imposta di bollo, quando dovuta ai sensi dell'art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegato A al D.P.R. n. 642/1972, è a cura e spese dalla Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la DRM-CAL

Il Direttore *ad interim*

Dott. Filippo Demma

Firmato digitalmente da

FILIPPO DEMMA

CN = DEMMA FILIPPO
O = MINIST. PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO
C = IT

Per il DiBEST

Il Direttore

Prof. Giuseppe Passarino



GIUSEPPE
PASSARINO
06.04.2023
14:55:21
GMT+00:00